



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI  
INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI O  
COLLABORAZIONI COORDINATE E  
CONTINUATIVE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA  
LOCALE N° 5 di ORISTANO**

## Indice

<b>-ART.1- Finalità e ambito di applicazione.....</b>	<b>pag.3</b>
<b>-ART.2 - Presupposti e condizioni.....</b>	<b>pag.3</b>
<b>-ART.3 - Individuazione del fabbisogno.....</b>	<b>pag.4</b>
<b>-ART.4 - Individuazione delle professionalità.....</b>	<b>pag.5</b>
<b>-ART.5 - Procedura comparativa.....</b>	<b>pag.6</b>
<b>-ART.6- Esclusioni.....</b>	<b>pag.6</b>
<b>-ART.7- Determinazione del compenso e durata del contratto</b>	
<b>-pag.7</b>	
<b>-ART.8- Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico</b>	
<b>-pag.8.....</b>	
<b>-ART.9- Pubblicità ed efficacia.....</b>	<b>pag.8</b>
<b>-ART.10-Copertura assicurativa.....</b>	<b>pag.9</b>
<b>-ART.11-Disposizioni Finali.....</b>	<b>pag.9</b>
<b>-ART.12-Entrata in vigore.....</b>	<b>pag.10</b>

## **Art.1**

### **Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità da adottare per il conferimento di incarichi libero professionali, di natura occasionale o coordinata e continuativa nonché il relativo regime di pubblicità al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

## **Art.2**

### **Presupposti e condizioni generali**

1. L'Azienda Sanitaria Locale n.5 di Oristano si avvale di collaboratori esterni, mediante instaurazioni di incarichi libero professionali o collaborazioni coordinate e continuative, sia in ambito sanitario che tecnico-amministrativo, per attività che richiedono una particolare qualificazione e/o esperienza professionale, documentata da specifico curriculum formativo e professionale.

2. Tale esigenza sorge allorchè, a fronte della carenza di personale in servizio, si debba dare attuazione a progetti appositamente finanziati con risorse specifiche (regionali, ministeriali e altri soggetti pubblici e privati).

3. Il ricorso a collaboratori esterni può rendersi necessario per far fronte a particolari situazioni di urgenza o a gravi carenze di organico, limitatamente al tempo necessario ad espletare le ordinarie procedure di acquisizione del personale.

4. L'attività dei suddetti collaboratori viene svolta autonomamente, senza alcun vincolo di subordinazione, fermo restando l'obbligo di coordinare la propria attività con le esigenze aziendali, secondo direttive impartite dal Responsabile dell'Unità Operativa interessata o del progetto.

5.L'attività svolta da tali collaboratori non comporta in nessun caso l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con L'Azienda Sanitaria Locale n.5 di Oristano.

### **Art.3**

#### **Individuazione del fabbisogno**

1.La Direzione Aziendale ricevuta la richiesta motivata del Direttore della struttura interessata, di avvalersi di collaboratori esterni, che descrive in particolare le attività che dovrà svolgere, i requisiti culturali e professionali necessari e la durata dell'incarico, verifica la sua congruenza con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sulla attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità e autorizza il Servizio Affari Generali/Legali ad attivare le procedure di cui ai commi seguenti.

2.Verificata, anche attraverso le Direzioni di Dipartimento, l'impossibilità di far fronte a tale esigenza con il personale in servizio presso l'azienda, tenuto conto delle competenze necessarie, la Direzione Aziendale decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1,dell'articolo 1, del presente regolamento, da affidare ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4.In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma la Direzione Aziendale, anche attraverso il Servizio Affari Generali/Legali , verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti stabiliti dalla legge e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

5.La direzione amministrativa, attraverso il Servizio Affari Generali/Legali verifica inoltre la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

## **Art. 4**

### **Individuazione delle professionalità**

1. Il Servizio Affari Generali/Legali predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, il quale deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Azienda, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità aziendale, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Azienda;
- b) gli specifici requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione la quale deve essere altamente qualificata;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali, la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione

anche universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta ovvero degli altri requisiti richiesti dalla legge.

## **Art. 5**

### **Procedura comparativa**

I. Il Servizio Affari Generali/Legali procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente nominate dal Direttore Generale, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

a) qualificazione professionale;

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;

c) frequenza di corsi specifici, di master relativi alle materie oggetto dell'incarico

d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione;

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Azienda, riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica – amministrativa, l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dallo ordinamento.

## **Art. 6**

### **Esclusioni**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n.165 del 2001.

3. Sono altresì esclusi dalle procedure comparative i contratti per l'attuazione di progetti finalizzati che usufruiscono di fondi appositamente stanziati previsti dall'articolo 15 octies del decreto legislativo 502 del 1992, per l'attuazione di progetti non sostitutivi dell'attività ordinaria. In tal caso l'Azienda può, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34 bis della legge 23 dicembre 1996 n.662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista.

4. Fatta salva la possibilità dell'azienda di ricorrere a procedure comparative, la scelta dei professionisti può essere fatta entro una rosa di nomi individuati, secondo criteri di natura tecnica e professionale, dal responsabile del progetto.

## **Art. 7**

### **Determinazione del compenso e durata del contratto**

1. Il Servizio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità della attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche in riferimento ai valori di mercato.

2. Il Servizio può procedere, al fine di stabilire il compenso ad una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali e altre amministrazioni al fine di stabilire un compenso congruo con la prestazione richiesta.

3. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'azienda.

4. Il compenso può venire corrisposto mensilmente o al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività

oggetto dell'incarico.

5.L' Azienda può prorogare la durata del contratto di collaborazione ove ravvisi un motivato interesse e al fine di completare ed implementare i programmi di lavoro oggetto della collaborazione medesima nonché per ritardi non imputabili al collaboratore.

## **Art.8**

### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell' incarico**

1.Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell' incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo,mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2.Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti,il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni,ovvero può chiedere la risoluzione del contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell' esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il dirigente competente verifica che la fattura o la documentazione, necessaria per il pagamento dei compensi al collaboratore, non contenga oneri ulteriori per rimborsi spese o altro, diversi da quelli eventualmente già previsti e autorizzati e attesta la regolarità della prestazione effettuata ai fini della successiva liquidazione e pagamento dei compensi da parte del Servizio Contabilità.

## **Art.9**

### **Pubblicità ed efficacia**

- 1.Dell'avviso di cui all'articolo 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito internet aziendale e/ o attraverso altri mezzi di comunicazione.
- 2.Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
- 3.L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge.

## **Art.10**

### **Copertura assicurativa**

- 1.Per quanto riguarda la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi nello ambito dell'attività svolta dai collaboratori,la garanzia della polizza della Azienda, in vigore per il personale dipendente, viene estesa anche nei confronti dei suddetti collaboratori,fatta salva la possibilità di rivalsa nei loro confronti, nei casi previsti dalla legge.
- 2.Per quanto riguarda il rischio infortuni,i titolari di incarico libero professionale hanno facoltà di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione, la cui spesa sarà totalmente a carico degli interessati;per quanto concerne i collaboratori coordinati e continuativi, viene garantita la copertura assicurativa I.N.A.I.L.secondo le disposizioni vigenti in materia.

## **Art.11**

### **Disposizioni finali**

- 1.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento verranno applicate le disposizioni del codice civile nonché le altre leggi in materia.
- 2.L'Amministrazione si riserva la facoltà di determinare specifiche clausole in relazione alle caratteristiche dei singoli rapporti che di volta in volta si dovranno instaurare.

## **Art.12**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data dell'atto deliberativo che lo approva.